

TRA

Il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in seguito detto "Ministero", con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia 1 (C.F. 97532760580) legalmente rappresentato dal Direttore generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, dott. Antonio Parente;

E

La Società RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE PER LA LOGISTICA, LE INFRASTRUTTURE ED I TRASPORTI S.p.A., con sede in Roma, Via Nomentana 2 (C.F. 07926631008), in seguito denominata "RAM", legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico, Prof. Ing. Ennio Cascetta;

PREMESSO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti persegue l'attuazione del Piano strategico nazionale dei porti e della logistica, con particolare riferimento al programma di rilancio delle "Autostrade del Mare", all'interno della Rete TEN/T e nell'ambito dell'integrazione con i Paesi del Mediterraneo, tramite la Società RAM, che fornisce al medesimo Ministero l'assistenza tecnica ed operativa necessaria;
- sulla base del nuovo Statuto della RAM, deliberato dall'Assemblea degli azionisti in data 22 novembre 2017, "La Società ha per oggetto le attività di promozione e sostegno all'attuazione del sistema integrato di servizi di trasporto denominato "Programma autostrade del mare" nel Piano Generale Trasporti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 gennaio 2001, e nelle successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli interventi al riguardo previsti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2015 e successive modificazioni e integrazioni e nei Documenti pluriennali di pianificazione (DPP) di cui all'art. 201 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016. A tale fine svolge le attività di promozione e supporto tecnico all'elaborazione, all'attuazione ed alla gestione delle linee di intervento in materia di trasporto e logistica connesse con tale sistema integrato e più in generale ai temi della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti, così come previste nei documenti di pianificazione e programmazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed in coerenza con i documenti di programmazione europea";
- con atto del 31 marzo 2017, prot.n. 124, registrato dalla Corte dei Conti il 12 maggio 2017, è stato stipulato – tra Ministero e RAM, in relazione all'esigenza di dare continuità all'attività oggetto dei precedenti atti convenzionali – il nuovo Accordo di servizio di durata triennale per l'affidamento a RAM di attività connesse all'attuazione dei documenti di pianificazione del Ministero in materia di logistica e portualità, in successione con i precedenti atti convenzionali stipulati a partire dall'anno 2004;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare l'articolo 1, comma 647, che autorizza il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

- l'articolo 1, comma 649, della predetta legge, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento per l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, previa notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- l'articolo 15, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con legge 1 dicembre 2016, n. 225 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 282 del 2.12.2016, ha previsto la riduzione delle risorse statali stanziata per gli incentivi al trasporto marittimo delle merci in parola, con il taglio dell'intero stanziamento previsto per l'anno 2016 (45,4 milioni di euro);

- l'articolo 47-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" ha autorizzato la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- il Regolamento n. 176 del 13 settembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12.12.2017), reca "individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 26 dicembre 2015, n. 208";

- in particolare l'art. 4 del suddetto Regolamento n. 176 del 13 settembre 2017 il quale prevede che gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al sopracitato regolamento sono svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini previsti da apposito accordo di servizio, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore;

- l'art. 4 comma 3 del Regolamento n. 176 del 13 settembre 2017 il quale prevede che gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al sopracitato Regolamento e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attività, della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili;

- il Ministero intende avvalersi di RAM, quale organismo pienamente rispondente alle

condizioni di cui all'art. 4, comma 3, del Regolamento n. 176 del 13 settembre 2017, per la gestione delle attività operative per l'istruttoria e la gestione dell'incentivo "Marebonus" di cui al già citato Regolamento;

- VISTO il regolamento di cui al DPR n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

- VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Tracciabilità dei flussi finanziari"), come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito nella Legge 17 dicembre 2010 n. 217, in materia di " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge citata, e considerato che sulla base di quanto determinato dall'ANAC tale normativa che non trova applicabilità nella fattispecie del presente Atto in quanto trattasi di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house) e pertanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto (per difetto del requisito della terzietà);

- VISTO il preventivo dei costi inviato dalla RAM ai sensi dell'Accordo di servizio sopracitato;

- RITENUTO congruo dall'Amministrazione stipulante il suddetto preventivo con riferimento alla qualità e quantità dei servizi oggetto di affidamento secondo le procedure dell'*in house providing* previste ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50 del 2016 del codice degli appalti;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1
(Richiamo delle premesse)

1. Le precedenti premesse costituiscono parte integrante del presente Atto Attuativo.

ART. 2
(Attività oggetto dell'Atto Attuativo)

1. Ferme restando le funzioni di indirizzo, di validazione dell'istruttoria e di coordinamento del Ministero, che saranno svolte anche per il tramite di apposite Commissioni, il Ministero affida a RAM la gestione operativa dell'istruttoria relativa all'attuazione dell'incentivo per l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo secondo le modalità indicate nel Regolamento n. 176 del 13 settembre 2017. La RAM, dovrà, in particolare:

- collaborare con il Ministero per la predisposizione delle procedure di accesso al suddetto incentivo, anche per via informatica;
- fornire assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari;
- realizzare la gestione operativa del provvedimento in oggetto, ivi comprese tutte le attività di informatizzazione/archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni delle già citate Commissioni ed in collaborazione con gli Uffici preposti;
- fornire assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attività relative a tale incentivo;
- monitoraggio dell'andamento del provvedimento e svolgere le relative attività di controllo sulla base delle specifiche segnalate dalla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.

2. La Società RAM è vincolata ad operare nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e secondo le linee di indirizzo programmatico ed operativo stabilite dal Ministero.

ART. 3

(Copertura finanziaria e corrispettivi delle attività)

1. L'importo massimo da corrispondere a RAM per le attività svolte ai sensi del presente Atto è determinato nella misura massima dell'1,5% dei fondi destinati ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale.

2. La copertura finanziaria delle attività svolte verrà garantita a valere sui fondi disponibili per il decreto interministeriale n. 176 del 13 settembre 2017. Il corrispettivo è erogato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno e compatibilmente con la disponibilità di cassa. In particolare, per l'annualità 2017, l'importo previsto è pari ad Euro 634.278,77 (seicentotrentaquattromiladuecentosettantotto/77);

3. Il pagamento delle spettanze avverrà, su base annuale, previa presentazione di una analitica rendicontazione delle attività realizzate e sua approvazione da parte della Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, acquisito il parere della citate Commissioni ministeriali.

4. I pagamenti sono in ogni caso subordinati alla disponibilità della relativa provvista finanziaria. Il ritardo nei pagamenti, conseguente alla temporanea indisponibilità della provvista finanziaria, qualora non imputabile al Ministero, non comporta la maturazione di interessi.

ART.4

(Gruppo di lavoro)

1. Per svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1 del presente Atto, la Società RAM individuerà un Gruppo di lavoro dedicato la cui composizione, comunicata al Ministero entro

trenta giorni dalla data di efficacia del presente Atto, dovrà essere approvata dal Ministero stesso. Tale Gruppo di lavoro sarà composto da risorse qualificate dedicate e coordinate da un responsabile di Progetto. La sua composizione dovrà garantire la continuità e l'efficienza del servizio e dovrà essere dettagliata. Saranno indicati gli esperti a seconda dei livelli professionali definiti nella tabella di cui all'allegato A dell'Accordo di servizio citato. Verrà precisata inoltre la risorsa che assumerà le funzioni di responsabile di Progetto. Dovrà altresì essere assicurata la funzione di coordinamento ed una adeguata e continua interazione con gli uffici del Ministero.

2. Per svolgere le specifiche attività, affidate con il presente Atto, la Società RAM potrà altresì avvalersi di altre Società, organismi, ovvero di consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di comprovata esperienza e professionalità.

ART. 5
(Rendicontazione)

1. Il regime e le modalità di rendicontazione per le attività svolte ai sensi del presente Atto ed i relativi costi sono indicati nel citato Accordo di servizio.

ART.6
(Ufficio competente)

1. L'ufficio competente del Ministero per la gestione dei rapporti derivanti dal presente Atto è, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.

ART. 7
(Durata)

1. Il presente Atto Attuativo ha durata sino al 31 dicembre 2023 fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. La durata del presente Atto Attuativo è condizionata dal rinnovo dell'Accordo di Servizio prot. 124 del 31 marzo 2017 citato nelle premesse che ha scadenza il 12 maggio 2020, che ne costituisce il sostanziale riferimento. Qualora alla data di scadenza del citato Accordo di Servizio lo stesso non fosse rinnovato, il presente Atto Attuativo perderà efficacia.

3. Al presente Atto Attuativo si applicheranno le eventuali migliori condizioni per il Ministero che dovessero essere stabilite in occasione del rinnovo dell'Accordo di Servizio del prot. 124 del 31 marzo 2017.

4. Il Ministero può disporre la sospensione o l'interruzione dei progetti e/o attività previsti dal presente Atto Attuativo. In tali casi, è dovuto alla Società RAM il pagamento delle attività fino a quel momento realizzate nonché degli ulteriori oneri comunque derivanti dagli impegni assunti per l'attuazione dei progetti e/o delle attività di cui al presente Atto Attuativo.

5. Le parti possono recedere dal presente Atto Attuativo per giusta causa, con un preavviso non inferiore a novanta giorni. In tal caso si applica quanto previsto dal secondo periodo del precedente comma 4.

ART.8
(Riservatezza)

1. Le parti convengono che tutte le informazioni, concernenti attività, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalla Società RAM verrà a conoscenza nell'attuazione del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, RAM si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o della documentazione.

ART.9
(Rinvio a norme generali)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Atto si intendono applicabili le norme del Codice Civile e per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Roma.

ART. 10
(Obbligatorietà ed efficacia)

1. Il presente Atto è vincolante per la società RAM fin dal momento della sottoscrizione, mentre produrrà effetti per l'Amministrazione solo dopo l'avvenuta registrazione nei modi di legge da parte degli organi di controllo.

2. Copia dell'Atto sarà trasmessa alla Società RAM a seguito della suddetta registrazione.

Roma,

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direttore generale del trasporto stradale e l'intermodalità
Dott. Antonio Parente

R.A.M. S.p.A
L'Amministratore Unico
Prof. Ing. Ennio Cascetta